REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni indumenti esterni e sottovesti per bambini piccoli (bébés) e per ragazza, della categoria di prodotti n. 80 (codice 0800), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per taluni indumenti esterni e sottovesti per bambini piccoli (bébés) e per ragazza, della categoria di prodotti n. 80, il massimale è fissato a 1,800 tonnellate ; che, alla data del 19 aprile 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 4 maggio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0800	80	61.02 A		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :
				A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) : indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa
(bébés) ;		61.04 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :
				A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :
			61.02-01, 03	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
			61.04-01, 09	

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione